

TI_GERICHTE 11.2013.97 vom 18. Juli 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-07-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2013.97

FR: TI_GERICHTE 11.2013.97 du 18 juillet 2014

IT: TI_GERICHTE 11.2013.97 del 18 luglio 2014

Regeste

Diritto di ritenzione: buona fede del creditore

Erwägungen

E. 1

Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita le cause intentate prima del 1° gennaio 2011 continuano a essere disciplinate dalla procedura cantonale (art. 404 cpv. 1 CPC) . Poco importa che la sentenza emessa il 9 settembre 2010 sia stata annullata da questa Camera il 29 maggio 2013 e gli atti ritornati al Pretore per nuovo giudizio, il processo davanti a quest'ultimo continuando in base alla vecchia procedura (sentenza del Tribunale federale 4A_174/2014 del 5 maggio 2014, consid. 4 con rinvio alla sentenza 4A_641/2011 del 27 gennaio 2012, consid. 2.2). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 31 dicembre 2010 in azioni di rivendicazione, trattate con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese, sono pertanto appellabili entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – dandosi controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è senz'altro dato, ove si pensi al valore venale dell'automobile rivendicata (fr. 85 431.–) . Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 21 ottobre 2013. Introdotto l'8 novembre 2013, il rimedio in esame è dunque ricevibile.

E. 2

Nella sentenza del 9 settembre 2010 il Pretore aveva accertato che la B_____ era pacificamente proprietà della AO 1, ma che la AP 1 si rifiutava di consegnarla invocando un diritto di ritenzione per la spettanza da essa vantata nei confronti della C_____. Ciò posto, egli aveva ricordato che oggetto di ritenzione può anche essere la proprietà di un terzo, ma che per sua natura l'esercizio di un tale diritto presuppone un credito esigibile (fosse pure contestato) verso il debitore. E nella fattispecie – egli aveva continuato – la C_____ non era più un soggetto giuridico, essendo stata radiata il 17 agosto 2009 dal registro di commercio. Non sussistendo gli estremi per una reinscrizione della società nel registro, la convenuta non aveva più alcun debitore nei confronti del quale far valere una pretesa azionabile. Essa non era più abilitata di conseguenza a valersi del diritto di ritenzione, onde l'accoglimento della rivendicazione di proprietà intentata dalla AO 1, con obbligo per la AP 1 di liberare il veicolo. Statuendo il 29 maggio 2013, questa Camera ha ritenuto per contro – in sintesi – che il Pretore non poteva considerare “estinto” il credito della AP 1 verso la C_____ (e quindi decaduto il diritto di ritenzione) solo perché la ditta debitrice era stata cancellata dal registro di commercio. Essa ha rammentato che un

credito rimasto scoperto continua a essere garantito da pegno (o da diritto di ritenzione) anche dopo il fallimento del debitore, senza che per la realizzazione del pegno occorra reinscrivere la società nel registro di commercio. Precisato ciò, non bastava tuttavia per giustificare il diritto di ritenzione nel caso specifico che la convenuta fosse in possesso dell'automobile e che il credito verso la società fallita fosse connesso all'automobile. Il veicolo essendo proprietà di terzi, si imponeva di verificare che la convenuta non fosse a conoscenza di ciò o ignorasse che la debitrice non potesse disporre del veicolo. Se alla convenuta poteva essere nota la proprietà della AO 1, occorreva verificare allora se la convenuta potesse presumere in buona fede che la debitrice fosse stata autorizzata ad affidarle il mezzo per il ricupero e la riparazione. Implicando accertamenti di fatto non esperibili per la prima volta dalla Camera, la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti rinviati al Pretore per nuovo giudizio.

E. 3

Nella sentenza impugnata, esaminando la fattispecie “sotto l'aspetto dell'art. 895 cpv. 3 CC e quindi della buona fede della AP 1”, il Pretore ha accertato che quest'ultima sapeva come il veicolo non appartenesse alla C_____ e come, per di più, la convenuta non avesse ricevuto alcun incarico di riparare il mezzo, i responsabili della C_____ preferendo attendere prima il parere della loro assicurazione. Prova ne sia – ha soggiunto il primo giudice – che solo dopo avere conosciuto le conclusioni del perito dell'_____ i responsabili della C_____ hanno ceduto alla AP 1 i diritti dell'immobiliare nei confronti della compagnia assicuratrice. In sostanza, ha continuato il Pretore, la convenuta si era messa a riparare il veicolo senza aspettare la valutazione del perito assicurativo e senza nemmeno attendere che la C_____ le cedesse i suoi diritti nei confronti dell'_____. In simili circostanze – ha epilogato il Pretore – la AP 1 non può essere considerata in buona fede “circa la capacità di disporre del veicolo da parte della C_____” quando ha eseguito la riparazione. Al contrario: mancava finanche la condizione di base per giustificare un diritto di ritenzione.

E. 4

L'appellante rimprovera al Pretore di avere accertato che nessun ordine di procedere le era stato impartito, mentre secondo la decisione di questa Camera egli avrebbe dovuto appurare se essa potesse presumere in buona fede che la C_____ fosse stata autorizzata ad affidarle il veicolo per il ricupero e la riparazione. Determinante sarebbe quindi la sua buona fede circa l'autorizzazione ad affidarle l'automezzo per un determinato fine e non la sua buona fede circa l'autorizzazione a eseguire la riparazione. Quanto importa è – a suo avviso – che essa credesse la C_____ abilitata a disporre del veicolo per conferirle l'incarico di riparazione, ovvero essere autorizzata dal proprietario a stipulare il contratto d'appalto. Se e quando la manifestazione della volontà della detentrica in relazione alla conclusione del contratto d'appalto è poi effettivamente giunta non ha incidenza sulla sua buona fede, giacché tale nozione è “inserita in un contesto di diritti reali e non di diritto delle obbligazioni”.

E. 5

Dandosi una decisione emessa su rinvio dell'autorità giudiziaria superiore (art. 318 cpv. 1 lett. b n. 1 CPC), l'autorità di primo grado è vincolata ai considerandi di tale sentenza (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1397; Jeandin in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 11 ad art. 318; Seiler in: Die

Berufung nach ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 669 n. 1545 con riferimenti; Stauber in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [curatori], ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Basilea 2013, n. 20 ad art. 318). Essa non può sospingersi oltre i limiti del rinvio o fondare la propria decisione su altre basi, né le parti possono far valere ragioni escluse o estranee al precedente giudizio. a) Nella decisione del 29 maggio 2013 questa Camera aveva rinviato gli atti al Pretore perché verificasse la buona fede della convenuta, la quale poteva ignorare che la C_____ non era proprietaria dell'automobile o non era abilitata a disporre del veicolo, rispettivamente poteva sapere che la C_____ non era proprietaria dell'automobile o non era abilitata a disporre del veicolo, ma poteva ragionevolmente supporre che tale ditta fosse autorizzata a far eseguire la riparazione (criterio riassunto in: Steinauer, Les droits réels, vol. III, 4^a edizione, pag. 486 n. 3184a in fine con richiami). Nel giudizio impugnato il Pretore ha accertato che, comunque fosse, la convenuta non aveva ricevuto alcun incarico di riparare il mezzo, ma aveva proceduto all'esecuzione dell'opera di propria iniziativa. Quand'anche potesse presumere che la C_____ fosse abilitata a far riparare l'automobile, di conseguenza, essa non poteva esercitare in buona fede il diritto di ritenzione. Mal si comprende perché tale ragionamento trascenda i limiti del rinvio. Contrariamente all'opinione dell'appellante, nel giudizio precedente il Pretore non aveva accertato se alla convenuta fosse o non fosse stato conferito l'incarico di procedere alla riparazione. Si era limitato a ritenere – erroneamente – che, estinto il debitore, si era estinta anche la pretesa. L'esistenza di un contratto d'appalto non era stata trattata nemmeno da questa Camera. Su tal punto il Pretore non era vincolato perciò ad alcun considerando della sentenza di rinvio. b) Ciò premesso, nell'appello la AP 1 non si confronta minimamente con la motivazione del Pretore, che le rimprovera di avere riparato il veicolo di propria iniziativa, senza ricevere alcun incarico dai responsabili della C_____. La conclusione secondo cui essa non può vantare alcun credito verso la C_____ è dunque corretta. Un diritto di ritenzione deve fondarsi su un credito esistente ed esigibile (DTF 105 II 192; I CCA, sentenza inc. 11.1996.133 del 19 gennaio 1997, consid. 4 con richiami; Rampini/Schulin/Vogt in: Basler Kommentar, ZGB II, 4^a edizione, n. 33 ad art. 895; v. anche Oftinger/Bär in: Zürcher Kommentar, edizione 1981, n. 76 ad art. 895 CC), ciò che fa difetto nel caso specifico. In circostanze del genere nulla sussidiano le convinzioni soggettive dell'appellante sul potere di disporre della C_____ per affidarle la riparazione. Nessun affidamento poteva invero sussistere in un incarico mai ricevuto.

E. 6

In subordine l'appellante afferma che la sua buona fede è data per lo meno in relazione al contratto di deposito e di recupero del veicolo, il consenso della AO 1 al proposito essendo evidente. Il diritto di ritenzione sarebbe sorto così – se non altro – per la pretesa correlata al trasporto e al deposito del mezzo. Ora, per il deposito del veicolo la convenuta non ha mai fatto valere alcuna pretesa, la fattura del 9 aprile 2008 menzionando unicamente il recupero del mezzo (doc. H). E per quel che è del recupero, l'appellante non poteva ignorare l'esistenza di un terzo proprietario dell'automobile. La licenza di circolazione della B_____ recava la menzione “178: vietato il cambiamento del detentore” (doc. G). La convenuta, che gestisce anche un'officina meccanica multimarca (_____: doc. K), non poteva disconoscere che tale codice è d'uso quando ditte fornitrici di leasing intendono segnalare l'esistenza di un proprietario diverso dal detentore del veicolo (perizia _____ dell'11 gennaio 2010, risposta n. 1). E la AP 1 non pretende di non avere visto o di non aver potuto vedere la licenza di circolazione. Quanto ai responsabili della

C _____, l'appellante non evoca il benché minimo elemento idoneo a sostanziarle il convincimento che costoro fossero abilitati a rappresentare gli interessi della AO 1. Il mero fatto che M _____ l'abbia incaricata di prelevare il veicolo, depositarlo presso la D _____ e trasportarlo poi in carrozzeria nulla indizia al proposito. Tanto meno ove si consideri che di fronte a una dicitura come quella figurante sulla licenza di circolazione ("178: vietato il cambiamento del detentore") nulla impediva alla convenuta di porre domande e di esigere chiarimenti (cfr. Zobl in: Berner Kommentar, op. cit., n. 272 ad art. 895 CC con rinvio ai n. 814 segg. ad art. 884 CC; Oftinger/Bär, op. cit., n. 138 ad art. 895 CC con rinvio al n. 356 ad art. 884 CC). Il solo fatto di credere, sulla base di impressioni personali, che il detentore del veicolo impegnasse il proprietario del veicolo non basta per dimostrare di avere fatto prova dell'attenzione richiesta dalle circostanze. Ciò non lascia spazio ad alcuna protezione della buona fede (art. 3 cpv. 2 CC). Destituito di consistenza, anche su quest'ultimo punto l'appello vede pertanto la sua sorte segnata.

E. 7

Le spese dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante verserà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, adeguate ripetibili.

E. 8

Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di fr. 1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili. 3. Notificazione a: – avv.; – avv..
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente La
vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.